

Atti Ufficiali

- Decreto di promulgazione
del Cardinale Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana delle:

Delibere della XXXII Assemblea Generale in materia di:

- attività amministrativa degli enti ecclesiastici;
- insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- sostentamento del clero;
- gestione dei flussi finanziari derivanti dall'8 per mille IRPEF.

Deliberazioni della XXXII Assemblea Generale in materia di:

- sostentamento del clero;
- gestione dei flussi finanziari derivanti dall'8 per mille IRPEF.

Conferenza Episcopale Italiana

PROT. N. 702/90

Roma, 21 settembre 1990

D E C R E T O

La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990 ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza alcune delibere di carattere normativo concernenti l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, l'amministrazione degli enti ecclesiastici, il sistema di sostentamento del clero e la gestione dei flussi finanziari agevolati per il sostegno della Chiesa cattolica in Italia.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale e in conformità al can. 455 del Codice di Diritto Canonico nonché all'art. 28/a dello Statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta "recognitio" della Santa Sede con lettera del Segretario di Stato, Card. Agostino Casaroli, in data 24 agosto 1990 (prot. n. 5388/90/RS), intendo promulgare e di fatto promulgo le delibere approvate dalla XXXII Assemblea Generale come di seguito riportate, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

Avvalendomi della facoltà prevista dal can. 8, par. 2 del Codice di Diritto Canonico stabilisco altresì che le delibere promulgate entrino in vigore con il 1° ottobre 1990, ad eccezione di quelle concernenti il sostentamento del clero — e precisamente: la modifica e l'integrazione della delibera n. 43, la modifica della delibera n. 47, la modifica della delibera n. 49 e le modifiche delle delibere nn. 51 e 52 — le quali prenderanno vigore a partire dal 1° gennaio 1991.

DELIBERA N. 20

Modifica

La XXXII Assemblea Generale

- visto il testo della delibera C.E.I. n. 20, promulgata il 23 dicembre 1983;
- considerato che il trascorrere del tempo rende necessario un aggiornamento delle somme ivi stabilite,

approva la seguente

DELIBERA

La delibera C.E.I. n. 20 è così modificata:

“La somma minima e la somma massima per determinare le competenze di cui al can. 1292, par. 1 del codice di diritto canonico è rispettivamente di **trecento milioni** e di **novecento milioni** di lire”.

DELIBERA N. 37

Modifica

La XXXII Assemblea Generale

- vista la delibera C.E.I. n. 37, promulgata il 18 aprile 1985;
- tenuto conto dei suggerimenti emersi dall'esperienza di applicazione della medesima e degli indirizzi contenuti nell'Istruzione in materia amministrativa che viene contestualmente presentata alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea,

approva la seguente

DELIBERA

La delibera C.E.I. n. 37 è così modificata:

“La Conferenza Episcopale Italiana

- visti i canoni 1277 e 1279, par. 1 del codice di diritto canonico;
- visti i canoni 1291 e 1295 del medesimo codice, relativi alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, e il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera della C.E.I. n. 38;
- visto l'art. 18 delle Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia,

DELIBERA

Gli atti di straordinaria amministrazione, diversi da quelli previsti dai canoni 1291, 1295 e 1297, per la diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal Vescovo diocesano sono determinati come segue:

- a) l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- c) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- d) la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;
- e) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20”.

DELIBERA N. 38

Modifica

La XXXII Assemblea Generale

- vista la delibera C.E.I. n. 38, promulgata il 18 aprile 1985;
 - considerato che l'esperienza nel frattempo vissuta nell'amministrazione degli enti ecclesiastici induce a semplificare le disposizioni ivi previste,
- approva la seguente

DELIBERA

La delibera C.E.I. n. 38 è così modificata:

"La Conferenza Episcopale Italiana

- visto il canone 1297 del codice di diritto canonico,

DELIBERA

Art. 1

Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell'Istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

Art. 2

Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

Art. 3

Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessario il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico.

Art. 4

Il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia".

DELIBERA N. 41

Modifica

Il testo della delibera n. 41 è sostituito dal seguente:

RICONOSCIMENTO E REVOCA DELLA IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

§ 1. L'Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica.

L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.

§ 2. L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 § 2, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

§ 3. L'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l'incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.

Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54, 55 e 56.

L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.

DELIBERA n. 43

Modifica

1. Al terzo alinea della lett. b) del paragrafo 1 sono soppresse le parole "a tempo pieno".

Integrazione

2. Il testo della lettera d) del paragrafo 1 è soppresso e sostituito dal presente:
"d) per consentire di tener conto di situazioni di particolare onerosità riguardanti taluni sacerdoti secolari è riconosciuta ai Vescovi diocesani la possibilità di assegnare ai medesimi un determinato numero di punti".

DELIBERA n. 47

Modifica

Il testo della delibera n. 47 è sostituito dal seguente:

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DOVUTA DAGLI ENTI ECCLESIASTICI AI SACERDOTI DEL CUI MINISTERO SI AVVALGONO

La Conferenza Episcopale Italiana

- preso atto che, secondo quanto disposto dagli artt. 24, comma terzo, e 33 lett. a), delle Norme, spetta al Vescovo diocesano, sentito il Consiglio Presbiterale, stabilire norme per determinare la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti del cui ministero questi si avvalgono;
- visto l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme;
- al fine di assicurare i necessari indirizzi comuni da parte dei Vescovi italiani su un punto di particolare importanza per il raggiungimento degli scopi di solidarietà e di perequazione che sono propri del nuovo sistema di sostentamento del clero,

DELIBERA

- § 1. Alla remunerazione dei Vescovi diocesani, dei Vescovi ausiliari

e di coloro che sono in iure equiparati ai Vescovi provvede, nella misura periodicamente stabilita dalla C.E.I., l'ente diocesi, a meno che risulti dal bilancio che le risorse dell'ente non sono sufficienti.

Alla remunerazione dei Vescovi titolari che esercitano nel territorio italiano uno speciale incarico stabile a carattere nazionale è tenuto a provvedere l'ente presso il quale essi svolgono il proprio ministero.

§ 2. I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla parrocchia al parroco e ai vicari parrocchiali sono:

1. il numero degli abitanti della circoscrizione parrocchiale, nel senso che la parrocchia è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile pari al prodotto di una quota capitaria determinata per il numero degli abitanti, al vicario parrocchiale una somma pari al 50%, ovvero, qualora goda di altri redditi ministeriali di cui al § 1 della delibera n. 44, una somma pari al 25% della remunerazione del parroco;
2. le risorse della parrocchia, quali risultano dal bilancio parrocchiale o sono comunque conosciute dal Vescovo;
3. la valutazione complessiva del Vescovo diocesano, sulla base dei dati di cui ai nn. 1 e 2, nel senso che egli può stabilire:
 - una diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 30 per cento;
 - una diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 90 per cento qualora la parrocchia versi in straordinarie difficoltà economiche, limitatamente al 10 per cento del numero delle parrocchie della diocesi;
 - un aumento senza limiti della quota capitaria.

§ 3. I criteri per determinare la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie ai sacerdoti che vi prestano il proprio servizio ministeriale sono:

- 1) ai sacerdoti che svolgono servizio a tempo pieno, l'ente deve assicurare una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.; il Vescovo diocesano, o l'Autorità competente nel caso di enti sovradiocesani, può porre a carico dell'ente una remunerazione inferiore, soltanto nel caso in cui le risorse di esso siano particolarmente modeste; la remunerazione non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.;
- 2) ai sacerdoti che svolgono un servizio a tempo parziale, l'ente deve assicurare una remunerazione secondo le disposizioni statutarie, se esistenti, e comunque proporzionata al tempo dedicato; la remunerazione non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.;

- 3) ai sacerdoti residenti presso un ente, che, oltre a una somma mensile, ricevono dal medesimo il vitto e i servizi, viene computata una quota forfettaria per vitto e servizi, fissata tra i limiti minimo e massimo periodicamente stabiliti dalla C.E.I.

DELIBERA N. 49

Modifica

Il terzo alinea della delibera n. 49 è sostituito dal seguente:

“- alla delibera n. 47, § 3”.

DELIBERA N. 51

Modifica

1. Il comma secondo del paragrafo 2 è così riformulato:

“La lettera deve essere inviata entro **quindici giorni utili dalla data della notifica** del provvedimento con il quale l’Istituto ha determinato l’integrazione remunerativa spettante al sacerdote; copia della stessa deve altresì essere inviata in pari data e con lettera raccomandata al Presidente dell’Istituto diocesano”.

2. Il comma primo del paragrafo 3 è così riformulato:

“... e convoca i componenti del medesimo nonché il sacerdote e l’Istituto diocesano per l’udienza, che deve tenersi entro il termine di **quindici giorni** dalla ricezione della **lettera contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall’Istituto diocesano**”.

3. Il comma secondo del paragrafo 3 è così riformulato:

“L’Istituto deve depositare le proprie controdeduzioni presso la sede dell’organo di composizione almeno **sette giorni utili prima della data dell’udienza...**”.

4. *Al comma secondo del paragrafo 4 viene aggiunta la seguente espressione:*

“... non oltre i cinque giorni non festivi successivi, **a meno che risultino da nuova certificazione medica il protrarsi della malattia e la sua prevedibile durata. In quest'ultimo caso il Presidente fissa la data dell'udienza tenendo conto di dette circostanze**”.

5. *Il comma primo del paragrafo 6 è così riformulato:*

“... Se il tentativo riesce, il Presidente redige il verbale della conciliazione che, **firmato da lui e dalle parti**, è inappellabile e immediatamente esecutivo”.

DELIBERA N. 52

Modifica

1. *Il comma secondo del paragrafo 2 è così riformulato:*

“La lettera deve essere inviata entro **quindici giorni utili dalla data della notifica** del provvedimento con il quale l'Istituto ha determinato l'integrazione remunerativa spettante al sacerdote; copia della stessa deve altresì essere inviata in pari data e con lettera raccomandata al Presidente dell'Istituto interdiocesano”:

2. *Il comma primo del paragrafo 3 è così riformulato:*

“... e convoca i componenti del medesimo nonché il sacerdote e l'Istituto interdiocesano per l'udienza, che deve tenersi entro il termine di **quindici giorni** dalla ricezione della **lettera contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall'Istituto interdiocesano**”.

3. *Il comma secondo del paragrafo 3 è così riformulato:*

“L'Istituto deve depositare le proprie controdeduzioni presso la sede dell'organo di composizione almeno **sette giorni utili** prima della data dell'udienza...”.

4. *Al comma secondo del paragrafo 4 viene aggiunta la seguente espressione:*

“... non oltre i cinque giorni non festivi successivi, **a meno che risultino da nuova certificazione medica il protrarsi della malattia e la sua prevedibile durata. In quest'ultimo caso il Presidente fissa la data dell'udienza tenendo conto di dette circostanze**”.

5. *Il comma primo del paragrafo 6 è così riformulato:*

“... Se il tentativo riesce, il Presidente redige il verbale della conciliazione che, **firmato da lui e dalle parti**, è inappellabile e immediatamente esecutivo”.

DELIBERA n. 57

Nuova delibera

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE
PER LA RIPARTIZIONE E L'ASSEGNAZIONE
DELLA SOMMA DESTINATA ALLA CHIESA CATTOLICA
EX ART. 47 DELLE NORME SUGLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI
(c.d. 8 PER MILLE)

1. La parte della quota pari all'8 per mille dell'IRPEF destinata annualmente dai contribuenti a scopi di carattere religioso e caritativo a diretta gestione della Chiesa Cattolica è utilizzata per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana nella presente delibera.

2. Alle esigenze di culto della popolazione si provvede erogando contributi nel quadro di tre capitoli di spesa: promozione dell'edilizia di culto (chiese, case canoniche, locali di ministero pastorale), sostegno alle attività culturali e pastorali delle diocesi, interventi per finalità religiose, pastorali ed educative di rilievo nazionale.

3. Al sostentamento del clero cattolico si provvede destinando ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi la somma necessaria a coprire il fabbisogno residuo, dopo che gli Istituti diocesani e l'Istituto centrale hanno tenuto conto delle remunerazioni che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici, degli stipendi percepiti da terzi, delle quote di pensione eventualmente computabili, e hanno messo a disposizione i redditi dei beni ex-beneficiali e il gettito delle offerte deducibili a norma delle disposizioni vigenti.

4. Agli interventi caritativi si provvede assegnando contributi sia per iniziative in atto o da intraprendere sul territorio nazionale sia per sostenere o promuovere progetti da realizzare in paesi del terzo mondo e per agevolare l'azione animatrice del personale missionario ivi operante.

5. La Presidenza della C.E.I., dopo aver sentito il Consiglio Episcopale Permanente, sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale:

- a) la misura dei contributi complessivi da assegnare in ciascun anno per le esigenze di culto, il sostentamento del clero e gli interventi caritativi;
- b) i criteri per l'identificazione dei soggetti destinatari dei contributi e per la ripartizione ed assegnazione dei medesimi a ciascun soggetto;
- c) le procedure da seguire e i rendiconti da richiedere;
- d) i criteri di gestione finanziaria delle somme disponibili.

Le proposte della Presidenza sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti votanti nell'Assemblea Generale.

6. La Presidenza della C.E.I. propone all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente l'istituzione e la configurazione dei servizi e degli organismi che si rendessero necessari per l'istruzione e l'esame delle pratiche.

7. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, in deroga al par. 5, lett. a), la somma da assegnare al sostentamento del clero è determinata dalla Presidenza della C.E.I., dopo aver sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

* * *

La XXXII Assemblea Generale (14-18 maggio 1990) ha approvato, oltre alle delibere normative promulgate con il decreto del Cardinale Presidente, pubblicato a pag. 203, alcune deliberazioni esecutive in materia di sostentamento del clero, che varranno a partire dal 1° gennaio 1991, e altre concernenti la gestione dei flussi finanziari agevolati per il sostegno economico della Chiesa Cattolica in Italia.

Se ne pubblica di seguito il testo, ai sensi dell'art. 34 del regolamento della Conferenza Episcopale Italiana.

DETERMINAZIONE CONCERNENTE LA LETTERA b) DELLA DELIBERA C.E.I. n. 44

Gli stipendi di cui alla lettera b) della delibera C.E.I. n. 44 sono computati nella misura determinata al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali gravanti sui medesimi.

MODIFICA DEL PUNTO 7 DELLE DETERMINAZIONI RELATIVE
ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE
E AUTONOME IN FAVORE DEI VESCOVI EMERITI E DEI SACERDOTI
INABILI ALL'ESERCIZIO DEL MINISTERO PREVISTE DALLA DELIBERA
C.E.I. n. 54

Le prime due frasi del numero 7 sono sostituite dalle seguenti:

“Ai fini della determinazione della misura dell’assegno integrativo saranno computate la pensione erogata dal Fondo Clero INPS nella misura della metà del suo ammontare, e le altre pensioni maturate nell’esercizio del ministero, di cui si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero, nella misura dell’intero loro ammontare. Nel caso di concorso della pensione Fondo Clero INPS con altre pensioni sarà comunque escluso per i sacerdoti interessati il computo della metà dell’importo dell’intera pensione Fondo Clero. Non saranno invece computate in alcun modo le pensioni di cui non si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero”.

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE n. 1
IN MATERIA TRIBUTARIA CANONICA

È soppressa la lettera b) della deliberazione n. 1 in materia tributaria canonica avente ad oggetto la tassa imposta in occasione della nomina degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche.

DETERMINAZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEI FLUSSI
FINANZIARI AGEVOLATI PER IL SOSTEGNO DELLA CHIESA
CATTOLICA IN ITALIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA
C.E.I. n. 57

La XXXII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana,
- visti i paragrafi 1 e 5 della delibera C.E.I. n. 57;
approva le seguenti

D E T E R M I N A Z I O N I

1. I contributi per la costruzione di chiese, case canoniche e centri parrocchiali sono assegnati alle diocesi, su presentazione di domanda, corredata da progetto e previsione di spesa, da parte dell’Ordinario del luogo.

Le disposizioni concernenti l’istruzione e l’esame delle pratiche, la decisione circa l’assegnazione dei contributi, l’entità, le modalità e i tempi

di erogazione dei medesimi, la documentazione e le verifiche da richiedere, sono contenute nell'allegato n. 1, annesso alla presente deliberazione.

2. I contributi per il sostegno delle attività culturali e pastorali delle diocesi sono assegnati entro il 30 giugno alle diocesi stesse, nella misura risultante dall'intreccio di due criteri:

- a) una quota-base, pari a L. 80 milioni, uguale per tutte le diocesi, ad esclusione di quelle la cui popolazione non supera i 20 mila abitanti, per le quali la quota è ridotta a metà;
- b) una quota variabile, proporzionale al numero degli abitanti di ciascuna diocesi.

Gli Ordinari del luogo sono tenuti a presentare un rendiconto annuale alla Segreteria Generale della C.E.I., la quale procederà alla verifica prima che siano assegnati i contributi per l'anno successivo, sottoponendo alla valutazione della Presidenza i rilievi che ritenesse necessari nei casi in cui la gestione o l'utilizzazione dei contributi apparisse in contrasto con le finalità per le quali sono assegnati.

3. L'individuazione dei soggetti destinatari dei contributi da assegnare per finalità religiose, pastorali ed educative di rilievo nazionale e la definizione dell'entità e delle modalità di erogazione dei contributi stessi sono di competenza della Presidenza della C.E.I., sentito il parere del Consiglio Episcopale Permanente.

4. La somma assegnata al sostentamento del clero è trasmessa entro il mese di giugno (salvo che per il triennio 1990-1992) all'Istituto centrale per il sostentamento del clero, il quale l'amministra e la eroga nel quadro delle disposizioni statutarie che ne regolano l'attività.

L'importo viene annualmente definito tenendo conto delle richieste motivate avanzate dall'Istituto centrale, nel quadro delle risorse disponibili e delle esigenze complessive nonché dell'azione promozionale della partecipazione dei fedeli e dei contribuenti al sostegno economico della Chiesa cattolica.

5. I contributi per interventi caritativi a favore della collettività nazionale sono assegnati alle diocesi, salva una quota da riservare per iniziative di rilievo nazionale, che spetta alla Presidenza della C.E.I. determinare, sentito il parere del Consiglio Episcopale Permanente.

I contributi sono assegnati nella misura risultante dall'intreccio di due criteri:

- a) una quota-base, pari a L. 45 milioni, uguale per tutte le diocesi;
- b) una quota variabile, proporzionale al numero degli abitanti di ciascuna diocesi.

Per le diocesi la cui popolazione non supera i 20 mila abitanti e per

l'Ordinariato Militare per l'Italia i contributi sono ridotti, tenendo conto della loro peculiare configurazione.

Gli Ordinari del luogo sono tenuti a presentare un rendiconto annuale alla Segreteria Generale della C.E.I., la quale procederà alla verifica prima che siano assegnati i contributi per l'anno successivo, sottoponendo alla valutazione della Presidenza i rilievi che ritenesse necessari nei casi in cui la gestione o l'utilizzazione dei contributi apparisse in contrasto con le finalità per le quali sono assegnati.

6. I contributi per interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo possono essere assegnati alla Caritas Italiana, a Istituti di vita consacrata e a Istituti Missionari, a organizzazioni cattoliche di volontariato internazionale, a diocesi italiane che sostengono proprie presenze missionarie nel terzo mondo, a diocesi o Conferenze Episcopali di paesi del terzo mondo che ne facciano richiesta.

I soggetti indicati possono ricevere contributi soltanto su presentazione di una domanda, corredata da uno specifico progetto e dal preventivo di spesa.

Un apposito organismo, costituito ai sensi del par. 6 della delibera n. 57, provvede all'istruzione e all'esame delle pratiche per l'assegnazione dei contributi, alla definizione delle modalità e dei tempi di erogazione, alla richiesta della documentazione necessaria e alla verifica dello stato di realizzazione dei progetti.

7. La somma complessiva trasmessa dallo Stato in forza dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 è amministrata dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ne è destinataria.

Gli interessi che maturano fino all'effettiva assegnazione dei contributi previsti sono ripartiti secondo il seguente criterio:

- a) fino al 31 dicembre: alla Conferenza Episcopale Italiana, per le spese di organizzazione e di gestione;
- b) dopo il 31 dicembre: ai singoli capitoli di assegnazione, per aumentarne la consistenza in vista delle assegnazioni ulteriori.

Le somme ulteriori che pervenissero alla Conferenza Episcopale Italiana a titolo di conguaglio positivo saranno interamente distinate alle esigenze di culto della popolazione e agli interventi caritativi in Italia e nei paesi del terzo mondo.

Allegato

NORME PER I FINANZIAMENTI DELLA C.E.I. PER LA NUOVA EDILIZIA DI CULTO

ART. 1 - DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi per il finanziamento dell'edilizia di culto sono erogati dalla C.E.I. agli Ordinari diocesani soltanto per la realizzazione di nuove strut-

ture di servizio religioso (chiese parrocchiali e sussidiarie, case canoniche, locali di ministero pastorale). Sono ammessi al contributo della C.E.I. anche i completamenti di complessi o di opere già iniziati, prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, con fondi delle diocesi o con finanziamenti di leggi statali o regionali, purché il relativo progetto abbia ottenuto l'approvazione dell'Autorità ecclesiastica competente.

ART. 2 - NATURA E FORME DEI CONTRIBUTI

I contributi della C.E.I. per l'edilizia di culto si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane debbono affrontare per la dotazione di nuovi edifici per servizi religiosi.

Possono essere chiesti e concessi in una duplice forma:

- a) come concorso erogato durante la costruzione, fino a un massimo del 70% del costo preventivo dell'opera;
- b) come contributo annuale costante, per la durata di dieci anni, nella misura del 10% della spesa ammessa a contributo in sede di approvazione del progetto.

Le diocesi destinatarie dei contributi devono validamente garantire, nel caso di cui al punto a), la copertura della differenza tra il contributo della C.E.I. ed il costo complessivo dell'opera e, in ogni caso, l'esecuzione delle opere entro un triennio dall'inizio dei lavori.

I contributi della C.E.I. hanno natura "forfettaria". I rapporti con le imprese, con i tecnici, con gli istituti bancari sono di spettanza della diocesi, la quale assume in ogni fase la figura di soggetto responsabile di ogni operazione.

ART. 3 - PARAMETRI INDICATIVI DELLE OPERE DI EDILIZIA DI CULTO

I contributi della C.E.I. vengono concessi su progetti complessivi o di stralcio funzionale nei limiti dei parametri approvati dal Consiglio Episcopale Permanente.

La Commissione di cui al seguente art. 7 rivedrà ogni biennio, sulla base delle variazioni dei costi nel settore dell'edilizia, i costi per mq. indicati nella tabella.

Le opere che esorbitano dai parametri sopra indicati possono essere ammesse a contributo soltanto nella quota rientrante nei limiti, garantendo l'Ordinario diocesano la copertura della differenza.

ART. 4. - CONDIZIONI PREVIE PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Le opere nuove vengono ammesse a contributo solo a condizione:

- a) che sia dimostrata la proprietà o la concessione in diritto di superficie dell'area, urbanisticamente qualificata, sulla quale dovrà sorgere l'opera;

- b) che il progetto sia stato approvato dalla competente commissione della C.E.I., di cui all'art. 7;
- c) che le opere, per le quali viene richiesto il contributo, rientrino nei parametri di massima stabiliti nell'art. 4; la dichiarazione relativa agli abitanti insediati o previsti della parrocchia deve essere accompagnata dal visto di conformità del Comune competente.

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo di cui all'art. 3, lettera a), ha inizio dal momento in cui la diocesi assegnataria invia alla Commissione della C.E.I. per l'edilizia di culto:

- a) un certificato di inizio dei lavori munito del visto del delegato regionale per l'edilizia di culto;
- b) una copia del contratto stipulato dall'Ordinario con l'impresa esecutrice dei lavori. Qualora i lavori vengano eseguiti in economia, basta, in luogo del contratto, una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori e dall'Ordinario.

Il contributo viene erogato sul conto corrente bancario indicato dalla diocesi assegnataria:

- a) per il 30%, a dichiarazione di inizio dei lavori;
- b) per un ulteriore 40%, a stato di avanzamento dei lavori corrispondente al 60% del totale dell'opera;
- c) per il saldo, a presentazione dello "stato finale" e del "certificato di regolare esecuzione" dall'opera ultimata, vistati dal delegato regionale per l'edilizia di culto.

L'erogazione della prima rata annuale del contributo decennale viene effettuata alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori, vistata dal delegato regionale per l'edilizia di culto.

Le successive rate vengono erogate entro il 15 dicembre di ogni successivo esercizio finanziario.

ART. 6 - COMMISSIONE PER L'EDILIZIA DI CULTO

L'esame delle istanze presentate dalla diocesi e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati a una Commissione speciale per l'edilizia di culto.

Alla Commissione è demandato anche il compito di formulare il piano annuale dei contributi, da sottoporre all'approvazione della Presidenza della C.E.I.

ART. 7 - DELEGATI REGIONALI PER L'EDILIZIA DI CULTO

Ai fini della promozione dell'edilizia di culto nei suoi diversi aspetti e dell'applicazione omogenea delle presenti norme nelle diocesi italiane, le Conferenze Episcopali Regionali nominano un delegato regionale per l'edilizia di culto.

I delegati durano in carica tre anni e hanno i seguenti compiti:

- a) curare l'inserimento dell'edilizia di culto nelle normative regionali, in applicazione soprattutto di quanto previsto dall'art. 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- b) promuovere nelle sedi diocesane, in accordo con la Conferenza Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, i vari aspetti della edilizia di culto;
- c) offrire orientamenti alla Commissione C.E.I., di cui al precedente articolo, per la formulazione e la gestione del programma annuale;
- d) garantire la corrispondenza ai progetti approvati delle opere costruite con i contributi della C.E.I.

ART. 8 - REGOLAMENTO APPLICATIVO

Per l'applicazione delle presenti norme verrà redatto un Regolamento, da sottoporre all'approvazione della Presidenza della C.E.I.

* * *

DETERMINAZIONI CONCERNENTI LA RIPARTIZIONE PER L'ANNO 1990 DELL'ANTICIPO SULLA QUOTA DELL'8 PER MILLE IRPEF SPETTANTE ALLA CHIESA CATTOLICA, TRASMESSO DALLO STATO ALLA C.E.I.

La XXXII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana,

- considerato che la somma complessiva anticipata dallo Stato per il 1990 in forza dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ammonta a L. 406 miliardi;
- visto il par. 5, lett. a), della delibera C.E.I. n. 57;
- preso atto che la Presidenza della C.E.I. ha assegnato per il medesimo anno L. 280 miliardi al sostentamento del clero, trasmettendone l'importo all'Istituto centrale,

approva le seguenti

DETERMINAZIONI

La misura dei contributi da assegnare nell'anno 1990 per le altre finalità previste dal par. 5 della delibera C.E.I. n. 57 è stabilita come segue:

- a) per le esigenze di culto della popolazione: L. 73 miliardi, di cui 30 per la nuova edilizia di culto, 35 per le attività culturali e pastorali delle diocesi, 8 per gli interventi di rilievo nazionale;
- b) per gli interventi caritativi: L. 53 miliardi, di cui 30 per interventi a favore di paesi del terzo mondo, e 23 per interventi a favore della collettività nazionale, così ulteriormente specificati: 20 per attività caritative nell'ambito diocesano, 3 per iniziative di rilievo nazionale.

Roma, dalla Sede della C.E.I., 21 settembre 1990

UGO Card. POLETTI

*Vicario Generale di Sua Santità
per la Città di Roma e Distretto*

Presidente

della Conferenza Episcopale Italiana

+ CAMILLO RUINI
Segretario Generale